



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 2 del 04/01/2023

Proponente: Il Direttore DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Sistema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai sensi del decreto legislativo n.81 del 9 aprile 2008 – Aggiornamento Regolamento Aziendale e Designazione Dirigenti Delegati

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 04/01/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Angela Anneschiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere



Oggetto: Sistema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai sensi del decreto legislativo n.81 del 9 aprile 2008 – Aggiornamento Regolamento Aziendale e Designazione Dirigenti Delegati

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n.241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6.bis della Legge 241 del 1990 e s.m.i.

Premesso che

- con D.lgs n. 81 del 09/04/2018 e s.m.i., in attuazione dell'art. 1 legge 3 agosto 2007, n. 123, per il rassetto e la riforma delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si è proceduto al riordino e al coordinamento delle medesime attraverso un unico testo normativo;
- in particolare, all'art. 2 comma 1 lett. b) il suddetto decreto legislativo specifica che nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs 165/2001, per datore di lavoro si intende il dirigente avente poteri di gestione ovvero il funzionario preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici dove viene svolta l'attività e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa;
- d'altra parte, l'art. 16 del D.lgs. n. 81/2008 prevede la possibilità per il datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, della delega delle funzioni, alle condizioni e con le modalità ivi previste, fermo restando l'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite;
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 38 del 05/09/2019 veniva approvato il regolamento aziendale in materia di sistema di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, basato sulla delega delle funzioni che attribuisce al dirigente delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, ai sensi dell'articolo 16 comma 1 lett. c) del D.Lgs 81/08;
- con deliberazione n. 2 del 16/06/2020, il Direttore Generale, nel ratificare il contenuto dell'atto deliberativo del commissario straordinario n. 38/2019, confermava le schede di delega delle funzioni di datore di lavoro, sottoscritte per accettazione dai Direttori di Dipartimento e dal Direttore UOC "Ingegneria Ospedaliera" dell'A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta in data 12/09/2019;

Considerato che

- nell'ultimo periodo, anche per effetto dell'emergenza pandemica da covid_19, l'Azienda ha provveduto ad un potenziamento e riorganizzazione dell'attività assistenziale attraverso una diversa sistemazione di alcune unità operative all'interno degli spazi aziendali ipotizzando anche una più omogenea allocazione delle stesse all'interno dei dipartimenti;
- in tale ottica con deliberazione n. 490 del 16/06/2022 questa Azienda ha provveduto all'adeguamento dell'atto aziendale alla programmazione regionale ed in particolare al disposto del DCA n. 103/2018 e della DGRC n. 378/2020, ad oggi in attesa dell'approvazione da parte della Regione Campania;

Deliberazione del Direttore Generale

- nel corso del 2022 alcuni dipartimenti quali quello delle Scienze Chirurgiche, quello Oncologico e quello delle Scienze Mediche sono rimasti privi del direttore titolare;
- con deliberazione n. 1085 del 30/12/2022 sono stati conferiti/rinnovati gli incarichi di direttore di dipartimento;
- con deliberazione n. 705 del 16/09/2022 è stato nominato il nuovo direttore della UOC Ingegneria Ospedaliera, per effetto della quiescenza del direttore titolare;
- in relazione alla complessità organizzativa e alla necessità di rendere incisive ed efficaci le procedure per l'attuazione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08, un ruolo di particolare responsabilità è quello del Direttore della UOC Organizzazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari in quanto provvede alla vigilanza e salvaguardia delle condizioni igienico sanitarie alla riorganizzazione delle attività, alla prevenzione e controllo degli ambienti in generale, come puntualmente operato durante il periodo della pandemia;

Rilevato che

- per la mutata strutturazione e organizzazione aziendale e in previsione di un miglioramento continuo delle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro per il proprio personale e in previsione della nuova articolazione aziendale derivante da quanto disposto dal DCA 103/2018 e DGRC n 378/2020 che comportano una rivisitazione dell'Atto Aziendale, diviene necessario aggiornare il regolamento sul Sistema di Organizzazione e Gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro, nonché procedere ad una rivisitazione dello schema di Delega delle Funzioni del datore di lavoro da trasmettere ai dirigenti delegati ai sensi dell'art. 16 comma 1 lett a) del D.Lgs 81/08 per la successiva accettazione da parte del delegato, come previsto dalla lett. e) dello stesso comma 1;
- per lo svolgimento delle funzioni delegate e consentire di affrontare interventi urgenti e improcrastinabili in materia di sicurezza occorre garantire ai dirigenti delegati l'autonomia della spesa necessaria e a tanto si provvede con l'assegnazione di un budget come quantificato dal regolamento aziendale e dalla scheda di delega;

Visto

- il D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- il D. Lgs 502/1992 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;

Ritenuto

- di dover procedere all'integrazione e aggiornamento del regolamento di organizzazione e gestione del sistema di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro basato sulla delega delle funzioni già approvato con deliberazione del CS n. 38/2019 e riapprovarlo come da documento allegato alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di dover individuare i dirigenti delegati tenendo conto dell'organizzazione e operatività aziendale attribuendo loro le funzioni delegate in materia di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 16 comma 1 lett c) D.lgs 81/08 assegnando loro il budget dovuto per garantire l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate, ai sensi dell'art. 16 comma 1, lett. d) nella misura quantificata dal regolamento aziendale e dalla scheda di delega;

Attestata

la legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia;

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Acquisiti

i pareri del Direttore Amministrativo, proponente della presente, e del Direttore Sanitario in modalità telematica (art. 6, punto 1, lett. e) del regolamento aziendale) sotto riportati:

Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario

Avv. Amalia Carrara
Dott.ssa Angela Anecchiarico

parere favorevole
parere favorevole

DELIBERA

Per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

Procedere all'integrazione e aggiornamento del "Regolamento di Organizzazione e Gestione del Sistema di Tutela della Salute e della Sicurezza sul Luogo di Lavoro" basato sulla delega delle funzioni già approvato con deliberazione del CS n. 38/2019 e riapprovarlo come da documento allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Designare quali Dirigenti Delegati i Direttori di Dipartimento, il Direttore UOC OPSOS e il Direttore UOC Ingegneria Ospedaliera;

Adottare la scheda "Delega in Materia di Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di Lavoro", così come approvata unitamente al regolamento, per il conferimento delle "funzioni delegate" ai datori di lavoro delegati che sottoscriveranno per accettazione;

Assegnare ai datori di lavoro delegati il budget dovuto per garantire l'autonomia e poteri di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate, ai sensi dell'art. 16 comma 1, lett. d), nella misura quantificata dal regolamento aziendale e dalla scheda di delega;

Raccomandare i datori di lavoro delegati che l'autonomia di spesa, correlato all'esercizio della delega, avvenga secondo le modalità previste dal regolamento approvato con il presente atto deliberativo;

Trasmettere copia della presente deliberazione ai Direttori di Dipartimento, al Direttore UOC OPSOS, al direttore UOC Ingegneria Ospedaliera, designati quali datori di lavoro delegati e per la sottoscrizione della scheda di delega delle funzioni, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ai direttori delle UOC SPTA e al Collegio Sindacale;

Dare alla presente immediata eseguibilità, stante la necessità della continuità gestionale e operativa

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA
DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
NELL’A.O.R.N. SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA**

SOMMARIO

Premessa

Riferimenti Normativi

Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni

Art. 2 Adempimenti del datore di Lavoro

Art. 3 Deleghe ai Dirigenti

Art. 4 Adempimenti dei Dirigenti Delegati

Art. 5 Adempimenti dei Dirigenti Responsabili

Art. 6 Adempimenti del Preposto

Art. 7 Attribuzioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza

Art. 8 Obblighi dei lavoratori

Art. 9 Misure per la salvaguardia della salute dei lavoratori

Art. 10 Organizzazione della Sicurezza: il Servizio Prevenzione e Protezione

Art. 11 Compiti del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

Art. 12 Il Medico Competente

Art. 13 Il Medico Autorizzato

Art. 14 L'Esperto in Radioprotezione

Art. 15 L' Esperto Responsabile della Sicurezza RMN

Art. 16 Procedure

Art. 17 Delega ad emettere provvedimenti di spesa

Art. 18 Entrata in vigore

Art. 19 Norma Finale

Allegati

Premessa

Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione del sistema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro a norma del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. (di seguito denominato D. Lgs. 81/08) presso l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta (di seguito denominata A.O.R.N. “Sant’Anna e San Sebastiano”).

Il D. Lgs. 81/08 (che tra l’altro assorbe e sostituisce il D. Lgs. 626/94) conferma con forza un principio di fondo, ovverosia che la sicurezza sul lavoro non può più intendersi quale “fatto meramente tecnico”, né deve ridursi all’assolvimento di meri adempimenti formali, ma, in ragione dell’ingerenza determinante del fattore umano, va intesa in senso più ampio come organizzazione del lavoro e distribuzione di compiti e responsabilità

La prerogativa fondamentale che tale nuova concezione risiede nell’obbligo di impostare, all’interno delle aziende e delle pubbliche amministrazioni, un’organizzazione del lavoro funzionale alla sicurezza: un nucleo gestionale/operativo appositamente designato e legittimato a svolgere le azioni indispensabili all’attività di prevenzione (prima) e protezione (poi) dei soggetti che vi operano.

La soluzione del “problema sicurezza”, quindi, va ricercata nel solidale contributo che tutte le funzioni coinvolte nei processi decisionali ed operativi sono chiamati a dare all’organizzazione della sicurezza quale componente ineludibile della stessa organizzazione del lavoro.

Il D. Lgs. 81/08, tra l’altro, assegna compiti in materia di salute e sicurezza a tutti i soggetti che fanno parte di un’organizzazione, coerentemente con le rispettive funzioni, prevedendo all’art.30, comma 5 “sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)”, l’adozione e l’efficace attuazione di un modello di organizzazione e gestione, indicando inoltre che, in fase di prima applicazione, si ritengono conformi al dettato normativo i modelli indicati nelle Linee Guida UNI INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. L’adozione di un regolamento dell’organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro, finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso la massimizzazione dei benefici e la riduzione dei costi da parte delle amministrazioni pubbliche, costituisce una strategia organizzativa, benché non obbligatoria per legge, di carattere vantaggioso per i datori di lavoro, poiché agevola la definizione delle modalità per individuare responsabilità, procedure, processi e risorse per la realizzazione della politica sulla sicurezza, inserendola nel proprio processo di analisi e miglioramento continuo.

La normativa vigente, supportata dall’orientamento giurisprudenziale, impone di definire quanto indicato dal D.Lgs.81/2008 e dal D.Lgs. 101/2020 e s.m.i. calandolo nella realtà aziendale, evidenziando gli obiettivi, le strategie e gli assetti organizzativi necessari per raggiungerli, nonché la definizione dei ruoli e delle responsabilità, specificamente imposti dalle normative vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, definendone le competenze e gli strumenti organizzativi e procedurali con la adozione di un regolamento aziendale di “Organizzazione e Gestione della Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro”

L’AORN Sant’Anna e San Sebastiano, ritiene di aggiornare il regolamento sul Sistema di Organizzazione e Gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro in previsione di un miglioramento continuo delle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro per il proprio personale e in previsione della nuova articolazione aziendale derivante da quanto disposto dal DCA 103/2018 e DGRC n 378/2020 che comportano una rivisitazione dell’Atto Aziendale.

Riferimenti Normativi

- D.M.14 gennaio 2021: Autorizzazione alla installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica;
- D.M. 10 marzo 1998: Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi

- di lavoro;
- D. Lgs 101/2020 in materia di radiazioni ionizzanti (che, tra l'altro, assorbe e sostituisce i D. Lgs 230/95 e D.Lgs 241/2000);
 - D. M. 18 settembre 2002: approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;
 - Legge 123/2007: Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;
 - D.Lgs.81/2008: Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - D. Lgs. n ° 106 /2009: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - D. M. 19 marzo 2015: Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002;
 - artt. 32 e 41 della Costituzione relativi alla tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e all'obbligo di non recare danno alla sicurezza durante le attività economiche;
 - l'art. 2087 del Codice Civile relativo alla tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori

Art. 1 Ambito di applicazione e Definizioni

Il presente Regolamento trova applicazione in tutte le attività lavorative all'interno dell'A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta da parte del personale dipendente di ogni categoria e qualifica ivi operante.

Definisce i ruoli ed individua le responsabilità di ciascun soggetto al fine di poter consolidare la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti, e si pone come base della sequenza ciclica delle fasi di pianificazione, attuazione, monitoraggio e riesame del più ampio e complesso Sistema della Tutela della Salute e della Sicurezza sul lavoro.

Le responsabilità e la relativa autorità in materia di gestione della salute e sicurezza sul lavoro sono definite in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda. Nella definizione dei compiti organizzativi e operativi della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori, sono esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia. Inoltre, vengono documentate e rese note a tutti i livelli aziendali le funzioni ed i compiti dei dirigenti e dei preposti, ai sensi dei D. Lgs. 81/2008 e D. Lgs. 101/2020 e successive modifiche, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli eventuali addetti, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, addetti al primo soccorso, nonché i compiti e le responsabilità del medico Competente, dell'Esperto in radioprotezione e del medico Autorizzato. Le disposizioni del presente Regolamento hanno carattere vincolante per tutti i soggetti coinvolti. Le eventuali disposizioni interne in materia di sicurezza e salute sul lavoro formulate dalle singole strutture devono essere emanate in conformità con quanto disposto nel presente Regolamento e concordate con il Servizio di Prevenzione e Protezione.

Tutti i soggetti coinvolti sono tenuti al segreto professionale relativamente ai dati sensibili e alle informazioni di carattere riservato riguardanti l'A.O.R.N., fatte salve naturalmente quelle informazioni che devono essere divulgate per conseguire il raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Il presente Regolamento si applica a tutta l'organizzazione aziendale

La normativa sulla sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro individua quattro figure destinatarie degli obblighi di legge e precisamente, quelle del Datore di Lavoro, del Dirigente delegato, del Preposto e del Lavoratore.

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/08, nel presente Regolamento si intende per:

- a) **Datore di Lavoro:** il Direttore Generale dell'A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano;
- b) **Dirigenti Delegati:** i Direttori dei Dipartimenti (o facenti funzione), il Direttore UOC Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari ed il Direttore della U.O.C. Ingegneria Ospedaliera dell'A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano delegati dal Direttore Generale per gli **adempimenti propri del datore di lavoro** che non siano allo stesso riservati.

Si precisa che il Direttore UOC Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari è dirigente delegato anche per le UU.OO.CC. non afferenti ai Dipartimenti: U.O.C. Medicina Legale, U.O.C. Farmacia, U.O.C. Risk Management, U.O.C. Appropriatelyzza, Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance; mentre il Direttore UOC Ingegneria Ospedaliera è dirigente delegato anche per le U.O.C. Affari Legali, U.O.C. Affari Generali, U.O.C. Tecnologia Ospedaliera, U.O.C. S.I.A., U.O.C. Gestione Economico Finanziaria, U.O.C. Gestione Risorse Umane, U.O.C. Provveditorato Economato e U.O.C. Controllo di Gestione, nonché per le Direzioni Generale, Amministrativa e Sanitaria. Ai Dirigenti Delegati è riconosciuta autonomia di spesa, necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate ai sensi dell'art 16 comma 1 lettera d), come quantificato nella delibera di approvazione del presente Regolamento;

- c) **Dirigenti Responsabili:** coloro che, a seconda dei diversi ruoli che ricoprono, rivestono funzioni proprie con responsabilità diverse ed articolate per quanto riguarda le misure di tutela della salute dei lavoratori; si distinguono infatti:

- Dirigenti Responsabili che hanno responsabilità diretta di personale esposto ai rischi: i Direttori delle strutture sanitarie, tecniche/professionali e amministrative dell'A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano, individuati dai Dirigenti Delegati, che, in possesso delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, hanno la responsabilità dell'organizzazione del lavoro e della attuazione degli **adempimenti propri del dirigente** previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in conformità alle direttive impartite dal Direttore Generale e dai Dirigenti Delegati.
- Dirigenti Responsabili che sono incaricati di fornire servizi importanti per la salute e sicurezza dei lavoratori: quei Direttori di Struttura Complessa che, oltre ad avere, come i precedenti, responsabilità diretta del personale ad essi subordinato, rivestono funzioni peculiari in materia di sicurezza, nell'ambito delle quali danno attuazione, ciascuno per le proprie attribuzioni, alle decisioni del Direttore Generale; essi hanno cioè responsabilità nella gestione dei processi critici in quanto preposti a fornire servizi che, in via sostanziale o secondaria, influiscono sulla sicurezza di altre unità operative: Direttore della UOC Medicina legale, Direttore della UOC ingegneria Ospedaliera, Direttore della UOC Farmacia, Direttore della UOC Risk Management, Direttore U.O.C. Appropriatelyzza, Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance, Direttore della UOC Tecnologia Ospedaliera;
- Dirigenti Responsabili che svolgono altre funzioni di organizzazione, gestione e coordinamento: Direzioni UU.OO.CC. Amministrative

- d) **Preposto:** individuato dal Dirigente Responsabile, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive impartite dai Dirigenti Responsabili nell'ambito di un settore operativo e rispetto al gruppo di lavoratori che vi sono impegnati, controllando la corretta esecuzione ed attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori (Coordinatori Infermieristici. Coordinatori Tecnici, Incaricati di Posizioni Organizzative etc.);

- e) **Lavoratori:** le persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, prestano la propria attività presso l'A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano. con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, ovvero con incarichi di collaborazione, studio o ricerca o per finalità di formazione, anche senza retribuzione.

Ai fini del D.Lgs. 81/2008, nell'ambito delle strutture sanitarie si ritengono equiparabili ai lavoratori così definiti le seguenti categorie di soggetti:

- i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;
- l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia

effettivamente applicato alla strumentazione o ai lavoratori in questione;

- il volontario, conte definito dalla legge 1 agosto 1991. n. 266 o che effettua il servizio civile (a seconda di specifici regolamenti aziendali e con distinzione tra volontari che intervengono nei processi produttivi e volontari che svolgono solo funzioni sociali);
 - il lavoratore di cui al decreto legislativo 1 ° dicembre 1997, n. 468 e ss.mm. (disciplina dei lavori socialmente utili).
- f) **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS):** persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori e che partecipa direttamente alla individuazione ed alla attuazione delle misure di prevenzione secondo le modalità previste dal D.Lgs. 81/08;
- g) **Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP):** la struttura istituita nell'A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano ai sensi del Titolo I - Capo III — sezione III del D.Lgs. 81/08;
- h) **Medico Competente (MC):** il sanitario incaricato della sorveglianza sanitaria di cui al Titolo I - Capo III— sezione V (artt 38, 39, 40,41 e 42) del D.Lgs. 81/08 nei confronti del personale esposto a rischi per i quali vige l'obbligo di visite mediche preventive e periodiche, nonché di tutti gli altri adempimenti previsti dall' art 25 del D.Lgs. 81/08;
- i) **Medico autorizzato (MA):** medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti, la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite nel D.Lgs. 101/2020;
- j) **Esperto in radioprotezione:** persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione. La sua qualificazione è riconosciuta secondo le procedure stabilite nel D. Lgs. 101/2020;
- k) **Sorveglianza medica:** l'insieme delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio dei provvedimenti sanitari adottati dal medico al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori esposti ai sensi del D. Lgs. 101/2020;
- l) **Sorveglianza fisica:** classificazione del personale esposto (definendone l'appartenenza alla categoria A o B) verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione, nonché delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione, sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate.

Art. 2 Adempimenti del datore di Lavoro

Per "datore di lavoro" si intende "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano, il Direttore Generale riassume in sé le funzioni di titolare del rapporto di lavoro e del potere di spesa. Egli, in qualità di organo di direzione politica dell'Azienda Ospedaliera, definisce gli obiettivi ed impartisce le direttive generali anche in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

In particolare al Direttore Generale competono le seguenti funzioni di valenza aziendale:

- promozione e programmazione delle misure generali di tutela, di cui all'art. 15 del D. Lgs.81/2008, che riguardano tutta l'Azienda;
- gli adempimenti non delegabili espressamente riservati al datore di lavoro dall'art 17 del D.lgs. 81/08 e precisamente: a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori

con la conseguente elaborazione del documento di valutazione rischi (DVR) previsto dall'articolo 28 del D. Lgs. 81/08, **b**) la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'A.O.R.N. Sant' Anna e San Sebastiano.

Sono altresì riservati al Direttore Generale:

- conferimento delle deleghe in materia di sicurezza con assegnazione, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs 81/2008, di un budget adeguato e specifico, derogabile in caso di esigenze contingenti ed imprevedute, ai dirigenti a cui viene attribuita la delega scritta per l'esercizio di tale funzione;
- l'aggiornamento tramite i servizi preposti. (SPP, MC, Esperto in radioprotezione, medico autorizzato), del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28, previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- la designazione degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, anche esterni all'AORN, qualora ciò sia necessario in relazione a particolari adempimenti di legge, per i quali l'A.O.R.N. stesso non disponga delle professionalità necessarie;
- la nomina del Medico Competente per lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria previste dalla normativa vigente;
- la designazione dell'Esperto in Radioprotezione, del Medico Autorizzato e dei Responsabili apparecchiature radiologiche di Medicina Nucleare e di Radioterapia;
- l'individuazione, attraverso delega al Servizio di Prevenzione e Protezione, previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, degli addetti al primo soccorso, dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- l'indizione, attraverso delega al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, della riunione periodica (art. 35 D. Lgs. 81/2008), almeno una volta all'anno;
- l'accesso, attraverso delega al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, alle informazioni ed alla documentazione aziendale necessarie agli RLS;
- la comunicazione all'INAIL, attraverso delega al Direttore della UOC Gestione del Personale, per fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino una assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino una assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- la conformità, l'adeguamento e la manutenzione dei luoghi di lavoro alle prescrizioni di legge, attraverso delega al dirigente responsabile della UOC Ingegneria Ospedaliera e del Servizio di Prevenzione e Protezione;

Art. 3 Deleghe ai Dirigenti

In relazione alla complessità organizzativa dell'A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano ed alle scelte effettuate in ordine al decentramento delle funzioni, nonché alla necessità di rendere incisive ed efficaci le procedure per l'attuazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08, il Direttore Generale, avvalendosi di quanto disposto all'art. 16, comma 1 del D.Lgs. 81/08, delega, ad ogni effetto, lo svolgimento di tutti gli adempimenti previsti dal predetto D. Lgs. 81/08 che non sono espressamente a lui riservati, con le connesse responsabilità sia di tipo amministrativo che penale (artt. 55, 68, 87, 165, 170, 178, 219, 262, 282, 297 del D.Lgs. 81/08) al Direttore Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari, ai Direttori dei Dipartimenti e al Direttore U.O.C. “Ingegneria Ospedaliera, in cui l'A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano stessa si articola, relativamente ai settori funzionali, alle strutture ed alle attrezzature di rispettiva pertinenza, possedendo questi tutti i requisiti di professionalità ed esperienza, nonché i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.

La delega, che risulta da atto scritto e accettata dal delegato, attribuisce al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, nonché l'autonomia di spesa per lo svolgimento delle funzioni delegate mediante l'assegnazione di un Budget, come espressamente indicato nell'atto di delega, per la realizzazione di interventi e per l'acquisizione di beni e servizi connessi con la prevenzione e la protezione dei rischi lavorativi, prioritariamente per far fronte a

situazioni di urgenza e di imprevedibilità.

L'obbligo di vigilanza in capo al Direttore Generale in ordine al corretto espletamento da parte dei Dirigenti Delegati delle funzioni trasferite sarà assolto con l'adozione e l'efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'art 30 comma 4 del D. Lgs. 81/08.

Art. 4 Adempimenti dei Dirigenti Delegati

Il Dirigente Delegato, ai sensi del precedente articolo 3, svolge i compiti delegabili del Datore di lavoro in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 nonché da ogni altra vigente disposizione normativa e regolamentare in materia di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro e secondo le direttive impartite dal Direttore Generale nell'ambito della struttura da lui diretta.

I Dirigenti Delegati assolvono, per quanto riguarda le misure di tutela della salute dei lavoratori, alle funzioni generali, nonché funzioni specifiche, queste ultime in rapporto alle responsabilità dei ruoli ricoperti.

Con riferimento alle Funzioni Generali, il dirigente delegato adempie alle seguenti attività:

- Formula alla Direzione Aziendale proposte e valutazioni ai fini dell'adozione di nuove modalità di organizzazione dei servizi sanitari, di percorsi assistenziali e di dotazioni organiche di personale medico, al fine di ottimizzare sotto il profilo della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza le attività sanitarie erogate;
- Garantisce il rispetto delle normative vigenti nell'ambito degli aspetti relativi alle certificazioni medico legali, con particolare riguardo agli obblighi di legge connessi al regolamento di polizia mortuaria, alle malattie infettive, agli infortuni e alle malattie professionali;
- Esprime valutazioni tecnico sanitarie in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'acquisizione di tecnologie;
- Vigila sull'igiene e conformità degli ambienti di proprietà dell'Azienda a leggi e regolamenti, perseguendo l'ottimizzazione del comfort alberghiero;
- Vigila, anche attraverso i responsabili dell'esecuzione del contratto di ristorazione, per le problematiche correlate alla predisposizione e distribuzione dei pasti ai degenti; con particolare riguardo alle garanzie di qualità e sicurezza igienica degli alimenti;
- Vigila, attraverso i direttori o delegati delle singole unità operative, sulla corretta applicazione dei protocolli di gestione dei rifiuti, polizia mortuaria, approvvigionamento farmaci, infortuni a rischio biologico, chimico, antiblastici / cancerogeno, chimico e rischi trasversali;
- Organizza e gestisce attività di sorveglianza delle infezioni ospedaliere, promuovendo ogni utile intervento volto a migliorare il controllo delle infezioni, ivi incluse le attività inerenti la specifica formazione del personale;
- Persegue la ricerca dell'appropriatezza della pratica assistenziale, collaborando alla implementazione dei percorsi diagnostico terapeutici e logistico strutturali;
- Collabora con le figure di riferimento identificate in caso di maxi emergenze, monitorando e controllando le azioni e attività nell'ambito della propria sfera di responsabilità;
- Collabora con il Responsabile di Prevenzione e Protezione e l'Esperto Qualificato per le problematiche correlate alla sicurezza ed alla radioprotezione degli operatori e dei pazienti, secondo normativa vigente, vigilando anche sulla tempestiva e corretta compilazione delle schede informative di destinazione lavorativa;
- Collabora con l'Area Tecnico Amministrativa per la stesura di capitolati e progetti volti all'acquisizione di beni o servizi, per quanto attiene all'individuazione delle esigenze sanitarie ed organizzative da soddisfare, nonché per pianificare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari, tutelando l'igiene e la continuità dell'attività sanitaria che si svolge nell'area o in rapporto alle sedi d'intervento;
- Garantisce, anche attraverso preposti, il rispetto delle normative a tutela degli assistiti e degli operatori;
- redige, in qualità di Delegato, apposita relazione semestrale in merito alle funzioni delegate.

Circa le funzioni specifiche in rapporto alle responsabilità dei ruoli ricoperti:

Il Direttore Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari (OPSOS), in qualità di datore di lavoro delegato:

- dirige con autonomia tecnico-funzionale la struttura ospedaliera di cui è responsabile anche ai fini organizzativi e gestionali;
- esprime pareri sugli interventi di ristrutturazione e riorganizzazione;
- vigila, nell'ambito delle competenze igienico-sanitarie, sulle osservanze contrattuali dei servizi affidati in appalto (cucina, mensa, pulizie, rifiuti, biancheria, etc.);
- in caso di apertura di cantieri all'interno del presidio ospedaliero, vigila, insieme alla UOC Ingegneria Ospedaliera e al Servizio di Prevenzione e Protezione, sulla non interferenza con le attività sanitarie;
- definisce, diffonde, verifica e revisione le linee guida e i protocolli di pulizia ambientale, disinfezione, sterilizzazione, disinfestazione;
- collabora con Direttore Generale, R.S.P.P. e Medico Competente alla predisposizione del documento sulla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure idonee ad eliminare ovvero ridurre i rischi stessi, anche consultando i Rappresentanti Lavoratori Sicurezza (RLS);
- verifica che i Dirigenti, per il tramite dei Preposti, abbiano provveduto ad aggiornare il registro delle schede di sicurezza ad ogni nuova introduzione di sostanze, ad informare i Lavoratori esposti e a dare loro accesso ai documenti suddetti;
- consulta il RSPP e richiede autorizzazione al Direttore Generale per tutte le variazioni relative ai luoghi di lavoro in occasione della ricollocazione di attrezzature che possano interferire con il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- ogniqualvolta intenda stipulare convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento, consulenza, prestazioni d'opera, nonché di volontariato, comunica tale intenzione al Direttore Generale, che ne verificherà la fattibilità;
- segnala al Direttore Generale le possibili migliorie delle misure di sicurezza;
- si avvale della collaborazione del SPP;
- garantisce la gestione del Piano di Emergenza Interno con riferimento al massiccio afflusso di feriti, alle vie di fuga, ai servizi in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- attua programmi di prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere; verifica in particolare, in accordo con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione l'elaborazione nelle Unità Operative di protocolli e procedure per la prevenzione del rischio biologico, chimico, esposizione a farmaci antitumorali;

Il Direttore OPSOS è dirigente delegato anche per le UU.OO.CC. non afferenti ai Dipartimenti: U.O.C. Medicina Legale, U.O.C. Farmacia, U.O.C. Risk Management, U.O.C. Appropriatazza, Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance;

Al Direttore di Dipartimento, in qualità di datore di lavoro delegato competono le seguenti funzioni specifiche:

- il più ampio compito di organizzazione e coordinamento di una struttura poli-articolata, che raggruppa più Unità Operative e/o linee di attività. Egli promuove e vigila sugli adempimenti relativi alle misure di prevenzione da adottare, fornendo indicazioni di indirizzo ai Dirigenti e/o Preposti;
- la responsabilità in ordine all'adozione delle misure generali e speciali di tutela di cui al D. Lgs. 81/2008, nell'ambito delle strutture e funzioni assegnate in gestione, nonché il compito di garantire che quanto previsto dal presente regolamento venga applicato e mantenuto adeguatamente.
- individua, all'interno del dipartimento da lui diretto e tenuto conto dell'ubicazione e dell'autonomia funzionale delle unità organizzative ove si svolge l'attività, uno o più Dirigenti Responsabili per l'attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- indica tra il personale della struttura da lui diretta, uno o più Referenti con il compito di mantenere i rapporti e collaborare con il Servizio di Prevenzione e Protezione per le attività concernenti la prevenzione ed il miglioramento della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- collabora, avvalendosi dei Dirigenti Responsabili e dei Preposti e coordinandosi con il Servizio di Prevenzione e Protezione, nell'attività di valutazione dei rischi ai fini dell'aggiornamento permanente del documento di cui all'articolo 28 del D. Lgs. 81/08;
- consulta preventivamente e tempestivamente i Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano;

- segnala ai Dirigenti Responsabili che gestiscono i processi critici per la Sicurezza, come previsto all'articolo 9 del presente regolamento, gli adempimenti non rientranti nelle proprie attribuzioni o che non sia in grado di svolgere direttamente con le risorse assegnate, necessari a mantenere le condizioni di sicurezza o per prevenire rischi, danni o infortuni ai lavoratori, con particolare riguardo all'acquisizione di beni o servizi e/o alla gestione e manutenzione delle strutture edilizie o degli impianti;
- adotta, per l'area di competenza ed in collegamento con il Servizio di Prevenzione e Protezione, la UOC Ingegneria Ospedaliera e UOC Tecnologia Ospedaliera, le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato, secondo le disposizioni dell'art.43 del D.Lgs. 81/08;
- cura, per l'area di competenza ed in collegamento con il Servizio di Prevenzione e Protezione, gli adempimenti conseguenti agli atti delle Autorità di Vigilanza;
- nell'ambito delle proprie competenze, è tenuto ad assumere le idonee iniziative per l'attuazione dell'art 26 del D.Lgs. 81/08, ai fini dell'osservanza della normativa in materia di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro da parte dei lavoratori che operano presso l'A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano, alle dipendenze di altri datori di lavoro;
- vigila sulla corretta applicazione delle misure e delle procedure di prevenzione e protezione.

Il Direttore della UOC Ingegneria Ospedaliera, in qualità di datore di lavoro delegato:

- progetta gli ambienti di lavoro (nuovi edifici e ristrutturazioni), secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza del lavoro;
- attua gli interventi strutturali ed impiantistici secondo il programma approvato dalla Direzione Generale, provvedendo affinché i locali di lavoro, gli impianti e le attrezzature siano adeguati alle norme di igiene e sicurezza del lavoro, alle linee guida per l'edilizia sanitaria ed ospedaliera e alle norme tecniche specifiche;
- sovrintende alla manutenzione degli immobili;
- gestisce gli adempimenti relativi ai lavori di costruzione in appalto di propria competenza, curando l'applicazione dell'art.26 del D. Lgs. 81/2008 e in conformità al Titolo IV dello stesso decreto;
- applica, in collegamento con i Dirigenti Delegati, il SPP e con il Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera in qualità di Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio, le misure tecniche di prevenzione incendi e attiva i piani per l'emergenza;
- collabora con il SPP ed i Dirigenti Delegati e Responsabili, fornendo gli elementi tecnici utili per l'aggiornamento della valutazione dei rischi, per l'individuazione e la valutazione dei fattori di rischio correlati all'esercizio delle strutture e all'individuazione delle relative misure di prevenzione e di protezione, definendo inoltre fattibilità e stima dei costi e dei tempi di esecuzione degli interventi (lavori) da eseguire per eliminare o ridurre i rischi, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/2008;
- produce/raccoglie e custodire la certificazione di competenza prevista dalla legge relativa alla sicurezza delle strutture e provvedere alla tenuta di tale documentazione; ove l'adeguatezza delle strutture sia attestata da documentazione specifica (CPI, abitabilità, certificazioni impianti, ecc.), tale documentazione costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi, secondo il D.Lgs. 81/2008;
- sovrintende alla manutenzione degli impianti;
- provvede, per gli impianti e le attrezzature sanitarie di sua competenza e in collaborazione con i Dirigenti Delegati e Responsabili e con l'SPP, all'aggiornamento della valutazione dei rischi, con l'individuazione dei fattori di rischio e delle relative misure di prevenzione e protezione da adottare per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- produce/raccoglie e custodire la certificazione di competenza prevista dalla legge relativa alla sicurezza degli impianti e provvedere alla tenuta di tale documentazione; ove l'adeguatezza degli impianti sia attestata da documentazione specifica (certificato di conformità di impianti elettrici, di condizionamento, ascensori, ecc.), tale documentazione costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi, secondo il D.Lgs. 81/2008;
- garantire la continuità e l'adeguatezza delle forniture di acqua, energia, gas e gas medicali, secondo le procedure aziendali; quando questi servizi siano in appalto a terzi, adempie ai disposti dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 (ivi compreso la stesura del DUVRI) curando l'applicazione della apposita procedura aziendale prevista, coordinandosi con l'SPP.

Art. 5 Adempimenti dei Dirigenti Responsabili

Il Dirigente Responsabile attua, all'interno della struttura cui è preposto e nell'ambito delle proprie competenze, gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di prevenzione, igiene e sicurezza sul lavoro, in conformità alle direttive del Datore di lavoro e del Dirigente Delegato e secondo le procedure e i protocolli operativi di cui all'art 14 del presente regolamento.

Al Dirigente Responsabile, in linea generale, compete:

- individuare i Preposti e gli addetti all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa vigente e richiedere la loro collaborazione per le attività della sicurezza sul lavoro e, più in generale, per le attività di tutela della salute dei lavoratori;
- formulare proposte al Dirigente Delegato per la risoluzione di situazioni di rischio e per l'individuazione delle procedure di sicurezza e contribuire alla formulazione del programma e delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- organizzare il lavoro e predisporre le procedure e le misure di prevenzione previste dalla normativa e/o imposte dalla natura dell'attività;
- impartire ordini e istruzioni ai Preposti e ai Lavoratori, finalizzati alla prevenzione e protezione dai rischi professionali e vigilare sull'esecuzione e sull'osservanza delle disposizioni impartite;
- assicurare la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale previsti dal DVR, nonché dei mezzi e delle attrezzature idonee, adottando le necessarie iniziative di formazione e informazione per il corretto uso degli stessi;
- assicurare che siano rispettati gli obblighi di sorveglianza sanitaria e fisica nonché l'utilizzazione del personale nel rispetto delle prescrizioni del medico competente;
- collaborare al coordinamento delle attività formative sia per i rischi specifici che in materia di emergenza, pronto soccorso, incendio, pericolo grave ed immediato;
- collaborare alla vigilanza sulla corretta applicazione delle misure e delle procedure di prevenzione e protezione.

Al Dirigente Responsabile che ha responsabilità diretta di personale esposto ai rischi in particolare compete:

- predisporre, coadiuvato se necessario dal SPP, le procedure di lavoro sicuro da portare a conoscenza degli operatori;
- scegliere le attrezzature e le tecniche di lavoro, tenendo presente la salute e la sicurezza dei lavoratori, consultandosi preventivamente con SPP e secondo procedure di lavoro sicuro;
- utilizzare i locali di lavoro affidati in conformità all'idoneità d'uso per gli stessi segnalata;
- collaborare con il SPP all'individuazione e valutazione dei rischi presenti nelle strutture da loro dirette;
- comunicare preventivamente al SPP ogni variazione delle attività svolte, o degli agenti biologici, delle sostanze chimiche o delle attrezzature utilizzate che siano suscettibili di incrementare o comunque variare il livello di rischio;
- proporre per la designazione i lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, sentiti i preposti;
- assegnare le mansioni ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, vigilando, avvalendosi dei preposti e applicando le procedure specifiche, affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- provvedere, coadiuvato dai preposti e sentito il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, affinché i lavoratori abbiano a disposizione i mezzi di protezione necessari;
- prendere le appropriate misure affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedono alle zone o alle lavorazioni che espongono ad un rischio grave e specifico, limitandone il numero al minimo indispensabile;
- richiedere che vengano osservate da parte dei singoli lavoratori, le norme vigenti e le disposizioni aziendali

- in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei dispositivi di protezione individuale e collettiva messi a loro disposizione, nonché l'uso della segnaletica di avvertimento e di sicurezza;
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e comunicare tempestivamente al Medico Competente e Autorizzato la cessazione del rapporto di lavoro;
 - adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione, astenendosi, salvo eccezione debitamente motivata, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione in cui persista un pericolo grave ed immediato;
 - informare, formare e addestrare, con la collaborazione dei preposti, i lavoratori sui rischi connessi alle attività specifiche dei luoghi di lavoro posti sotto la loro responsabilità;
 - consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
 - partecipare, quando ne ricorrano le condizioni, alle procedure previste per l'applicazione dell'art 26 del D.Lgs. 81/08;
 - collaborare all'adozione dei provvedimenti atti ad evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
 - aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 - segnalare al SPP gli incidenti che hanno indotto condizioni di pericolo per i lavoratori (NEAR MISS).

Ai Dirigenti che sono incaricati di fornire servizi importanti per la salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione alle loro peculiari funzioni, competono inoltre i seguenti specifici adempimenti:

A. Il Direttore della UOC Tecnologia Ospedaliera compete:

- curare la gestione tecnica delle apparecchiature elettromedicali e le attrezzature sanitarie di sua competenza, trasmettendo ai Dirigenti Responsabili della struttura che utilizza l'apparecchiatura, i manuali tecnici ricevuti dal produttore ed evidenziando le competenze per la formazione nonché le eventuali necessità di addestramento specifico richiesto per l'uso delle attrezzature;
- assicurare che le attrezzature sanitarie di sua competenza siano adeguate ai sensi del D.Lgs. 81/2008, sia al momento della fornitura e installazione, sia nel tempo, a seguito dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria;
- provvedere ai collaudi di accettazione delle attrezzature sanitarie, prima dell'entrata in esercizio delle stesse nelle varie Strutture, accertando che siano corredati delle certificazioni e marcature obbligatorie, nonché dei manuali d'uso e manutenzione;
- verificare che le attrezzature siano utilizzate per le destinazioni d'uso indicate dai produttori e che siano collegate agli impianti di alimentazione secondo le prescrizioni normative vigenti;
- procurare e/o predisporre tutta la documentazione prevista per legge, relativa alla sicurezza delle attrezzature, e provvedere alla tenuta di detta certificazione nel fascicolo tecnico di ogni singola attrezzatura;
- mettere a disposizione dei lavoratori, e tenere aggiornati, i manuali d'uso e i libretti di manutenzione delle attrezzature (libro macchina);
- quando la fornitura del servizio di manutenzione delle attrezzature sanitarie è data in appalto a terzi, deve adempiere ai disposti dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 (ivi compreso la stesura del DUVRI) curando l'applicazione della apposita procedura aziendale prevista in collaborazione con l'SPP ed il Dirigente Responsabile coinvolto;
- provvedere, in collegamento con i Dirigenti Delegati, il SPP e con il Direttore U.O.C. Ingegneria

Ospedaliera, le misure tecniche di prevenzione incendi e attivare i piani per l'emergenza;

B. Il Direttore della UOC Provveditorato – Economato:

- È responsabile della procedura in ordine all'acquisto di macchine, attrezzature, dispositivi di protezione individuale e collettivi conformi ai requisiti di sicurezza, secondo le indicazioni degli uffici/soggetti competenti;
- nell'affidamento di appalti mediante procedure aperte e ristrette (asta pubblica, licitazione privata, appalto-concorso o trattativa privata) o mediante procedure negoziate, adempie ai disposti dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 (ivi compreso la stesura del DUVRI) curando l'applicazione della apposita procedura aziendale, in collaborazione con l'SPP e il Dirigente Responsabile coinvolto; nei capitolati d'oneri, prevede l'obbligo, che anche le ditte appaltatrici adempiano a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e, in seguito all'aggiudicazione, gestisce gli adempimenti relativi ai servizi in appalto di propria competenza, curando l'applicazione dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008;
- a seconda degli incarichi di acquisto, acquisisce le schede di sicurezza dei prodotti chimici acquistati e ne assicura la distribuzione agli utilizzatori finali e al SPP per l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi;
- prevede l'obbligo, nei capitolati d'oneri, che le ditte concorrenti, nel formulare la propria offerta, tengano conto degli aspetti legali alla sicurezza ed alla salute degli operatori (destinatari dei beni e/o servizi), secondo quanto previsto dall'art 26 del D.Lgs. 81/2008, valutando l'offerta ricevuta e verificandone la rispondenza alla normativa in materia di sicurezza, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con le strutture Aziendali coinvolte;
- prevede l'obbligo, nei capitolati d'oneri, che le ditte aggiudicatarie provvedano affinché i beni e le attrezzature acquistate siano corredati delle certificazioni e marcature obbligatorie, nonché dei manuali d'uso e manutenzione e si accerta della presenza delle certificazioni e della consegna dei manuali d'uso e manutenzione;
- prevede, se necessario, nei contratti di acquisto di beni, la richiesta alle ditte fornitrici di moduli formativi per gli operatori sul corretto utilizzo dei beni forniti.

C. Il Direttore della U.O.C. Farmacia Ospedaliera:

- a seconda degli incarichi di acquisto, acquisisce le schede di sicurezza dei prodotti chimici acquistati e ne assicura la distribuzione agli utilizzatori finali e al RSPP per l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi;
- partecipa all'acquisto dei Dispositivi di Protezione Individuali di cui ha la gestione.

D. Il Direttore della UOC Gestione Risorse Umane:

- fornisce, su delega del Datore di lavoro, al Medico Competente, al Servizio di Prevenzione e Protezione, al Medico Autorizzato e all'Esperto in Radioprotezione le informazioni relative a tutto il personale (assunzioni, pensionamenti, trasferimenti, tirocinanti, volontari, ecc.), per i provvedimenti che ne conseguono;
- fornisce i nominativi dei lavoratori assunti con normativa speciale, con l'indicazione della loro collocazione;
- cura l'applicazione della normativa speciale inerente le donne in gestazione e puerperio;
- collabora con MC, MA e RSPP per la raccolta di informazioni richieste anche dall'INAIL in merito alle malattie professionali, all'equo indennizzo, al riconoscimento dell'invalidità e di cause di servizio;
- è responsabile della tempestiva trasmissione all'INAIL delle denunce di infortunio con conseguente comunicazione al S.P.P. che dovrà redigere report annuale;
- cura la gestione delle denunce di malattie professionali;
- cura le comunicazioni all'INAIL delle informazioni relative agli infortuni sul lavoro a fini assicurativi e quelle a fini statistici e informativi;
- comunica all'INAIL i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, in caso di nuova elezione o designazione;

E. Il Direttore U.O.C. Appropriatelyzza. Epidemiologia Formazione, Qualità e Performance:

- prevedere nell'ambito del Piano Formativo Annuale dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta adeguato budget per organizzare specifici percorsi formativi in tema di sicurezza sul lavoro e gestione delle emergenze da concordare con il RSPP e con il MC.

Art. 6 Adempimenti del Preposto

Ai sensi del D. Lgs. 81/08 il Preposto è "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

Il Preposto esegue le direttive impartite dal Dirigente Responsabile, in particolare per la vigilanza sull'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, e gli segnala ogni nuova circostanza di pericolo o di rischio grave ed interviene, con la tempestività necessaria e secondo le procedure di sicurezza, in caso di grave pericolo per l'incolumità e la salute dei lavoratori e delle altre persone presenti in A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano.

Con riferimento all'organizzazione aziendale è possibile individuare i Preposti tra le seguenti figure professionali:

- Responsabili di Unità Operativa Semplice
- Collaboratori professionali - personale infermieristico (Coordinatore infermieristico)
- Collaboratori professionali - personale tecnico sanitario (Capo Tecnico)
- Collaboratori tecnici o amministrativi
- Personale con attribuzione di posizione organizzativa
- Altri dipendenti che sovrintendono ad attività che coinvolgono altri lavoratori.

In generale, il preposto sovrintende ad un settore, reparto, servizio, etc., con funzioni di immediata supervisione del lavoro e di diretto controllo sulle modalità esecutive della prestazione, coordinando conseguentemente uno o più lavoratori.

In particolare il Preposto ha il compito di:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza, da parte dei singoli lavoratori, dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare il Dirigente Responsabile;
- segnalare al Dirigente Responsabile carenze o inefficienze del sistema di prevenzione aziendale;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- collaborare all'informazione e alla formazione dei dipendenti sui fattori di rischio e sulle norme di prevenzione e all'addestramento sulle macchine o attrezzature;
- verificare che soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni eccedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- vigilare sull'osservanza delle procedure di lavoro sicure e sull'uso dei Dispositivi di Protezione Individuali e Collettivi;
- curare i rapporti tra la struttura e il Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente, l'Esperto Qualificato e Medico Autorizzato, collaborando all'aggiornamento della valutazione dei rischi e alla individuazione delle misure idonee ad eliminare ovvero a ridurre i rischi stessi;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- frequentare appositi corsi di formazione previsti nei loro confronti.

Art. 7 Attribuzioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di cui all'art. 47 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. sono designati con le modalità stabilite dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

I Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza svolgono le funzioni ed hanno le attribuzioni previste dall'art 50 del D. Lgs. 81/08.

In particolare l rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), del D. l.gs. 51/2008 contenuti in applicazioni informatiche;
- non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tesse tutele Previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
- per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del Documento di Valutazione dei rischi;
- è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 96;
- è tenuto a partecipare Obbligatoriamente ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro

L'esercizio delle funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione e con la nomina dei Preposti e dei Dirigenti di Struttura.

Art. 8 Obblighi dei lavoratori

Secondo la normativa vigente, il lavoratore è la "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione".

Nell' A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano i lavoratori si possono identificare in:

- dipendenti dell'Azienda Ospedaliera,
- studenti dei corsi di laurea;
- specializzandi;
- dottorandi;
- borsisti;
- assegnisti di ricerca;
- lavoratori atipici in genere;
- stagisti;
- tirocinanti;
- medici frequentatori;
- incaricati di lavoro autonomo

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

In particolare i lavoratori:

- osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dai Dirigenti Delegati, dai Dirigenti Responsabili e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzano correttamente le altre attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, nonché i dispositivi

di sicurezza;

- utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalano immediatamente al Dirigente Responsabile o al Preposto le deficienze delle attrezzature e dei dispositivi di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- partecipano ai corsi di formazione previsti nei loro confronti.

Art. 9 Misure per la salvaguardia della salute dei lavoratori

Il Dirigente Delegato, nell'ambito delle proprie competenze, è tenuto ad adottare, in presenza di fattori di rischio, le misure necessarie per la salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori, impartendo apposite direttive ai Dirigenti Responsabili, da predisporre in collaborazione col Servizio di Prevenzione e Protezione. In caso di adempimenti non rientranti nelle proprie competenze, il Dirigente Delegato è tenuto a segnalare ai Dirigenti Responsabili incaricati di fornire servizi importanti per la salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione alle specifiche che competenze. l'esigenza di adottare misure idonee per la salvaguardia e cura della salute dei lavoratori.

Qualora i Dirigenti Responsabili incaricati di fornire servizi importanti per la salute e sicurezza dei lavoratori non siano in grado, con le risorse a disposizione, di provvedere all'adozione delle misure di cui al comma precedente, il Dirigente Delegato è tenuto a dare segnalazione al Direttore Generale, in collegamento con il Servizio di Prevenzione e Protezione, formulando proposte operative per le iniziative da assumere.

Il Dirigente Delegato, in presenza di fattori di rischio, è comunque tenuto ad adottare immediatamente, indipendentemente da quanto previsto nei precedenti commi, le misure strettamente necessarie per evitare danni o infortuni, e che non determinino, qualora ciò sia possibile, l'interruzione dei servizi e delle prestazioni erogate dall'A.O.R.N. Sant' Anna e San Sebastiano.

I Dirigenti Delegati ed i Dirigenti Responsabili sono tenuti a redigere, per quanto di competenza, rapporti semestrali circa le attività svolte, con particolare riguardo alle verifiche effettuate, ai rischi riscontrati, alle misure adottate ed ai risultati conseguiti, formulando proposte per il miglioramento dei livelli di sicurezza al fine della programmazione degli interventi per l'attuazione del D.Lgs. 81/08.

I Dirigenti Responsabili trasmettono i rapporti di cui al comma 1 al Dirigente Delegato.

I Dirigenti Delegati inoltrano il proprio rapporto al Direttore Generale e al Servizio di Prevenzione e Protezione che ne cura il coordinamento, anche ai fini degli adempimenti previsti all'art. 35 del D.Lgs. 81/08 (riunione periodica).

Art. 10 Organizzazione della Sicurezza: Il Servizio Prevenzione e Protezione

L'Atto Aziendale dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano definisce al suo interno una struttura di valenza strategica per la Direzione Aziendale che assolve le funzioni di prevenzione e salvaguardia dei lavoratori garantendo la sicurezza sul luogo di lavoro.

Nell'ambito di tale struttura il Servizio di Prevenzione e Protezione preordinata allo svolgimento di funzioni di promozione, consulenza, informazione e formazione per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Art. 11 Compiti del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

Il Servizio di Prevenzione e Protezione svolge i compiti previsti all'art 33 del D.Lgs. 81/08, nonché ai compiti e alle funzioni previste dal presente regolamento

Il SPP si identifica nel Responsabile del Servizio, designato ai sensi dell'art. 17 dal datore di lavoro ed in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i, che rappresenta l'organo tecnico consultivo della Direzione Generale per l'attuazione delle politiche di sicurezza sul lavoro.

In particolare al RSPP competono le seguenti attività:

- procede, tenuto conto dello specifico contesto organizzativo dell'A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano all'individuazione e valutazione dei fattori di rischio, ivi compresi quelli legati all'organizzazione e al tipo di lavoro, e contribuisce all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente;
- individua, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive per la sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro,
- collabora all'individuazione dei dispositivi di protezione e alla definizione dei sistemi di controllo;
- elabora le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali, in collaborazione con i Dirigenti delle strutture interessate;
- partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e cura gli adempimenti finalizzati allo svolgimento della riunione periodica di sicurezza di cui all'art 35 del D.Lgs. 81/08;
- propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori, raccordandosi con la competente struttura per le attività di formazione;
- fornisce ai lavoratori, in collaborazione con i Dirigenti Delegati, le informazioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 81/08 su:
 - 1) i rischi per la salute e la sicurezza connessi all'attività dell'A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano;
 - 2) le misure e le attività di prevenzione adottate;
 - 3) i rischi connessi con la specifica attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni da osservare in materia;
 - 4) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi, sulla base dei dati delle schede di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - 5) le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori;
 - 6) il nominativo e i compiti del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente, del Medico Autorizzato, dell'Esperto in Radioprotezione e dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione antincendio, di evacuazione e di primo soccorso a norma degli art 45 e 46 del D.Lgs. 81/08;
- in relazione al suo ruolo di referente del datore di lavoro nonché ai compiti indicati al comma precedente, il RSPP organizza il proprio lavoro secondo le seguenti linee di attività:
 - a. aggiornamento continuo del documento di valutazione dei rischi e definizione delle relative procedure di sicurezza, in collaborazione con tutti i soggetti aziendali;
 - b. raccolta ed elaborazione statistica degli infortuni e delle malattie professionali, anche con indagini su singoli episodi, a fini preventivi, con analisi delle modalità di accadimento;
 - c. formazione ed informazione per Dirigenti, Preposti, Lavoratori, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, da effettuare, anche in collaborazione col Medico Competente, con rilascio di attestati;
 - d. raccolta organica della documentazione tecnica, legislativa e sanitaria a disposizione di tutti i soggetti operanti all'interno dell'A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano in materia di prevenzione e protezione dai rischi professionali;
 - e. consulenza al Datore di lavoro ed ai Dirigenti dell'A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano a tutti i livelli, in merito alle tematiche di tutela della salute dei lavoratori e sicurezza del lavoro.
- effettua l'analisi del fenomeno infortunistico di concerto con il Coordinatore dei medici Competenti, Medico Autorizzato e relativa rivalutazione dei rischi aziendali;
- collabora con il Direttore dell'Ingegneria Ospedaliera per l'elaborazione di piani emergenza;

- collabora con il RUP per l'elaborazione dei Documenti Unici di Valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) per le attività affidate a ditte esterne;
- supporta il Datore di Lavoro o delegati nei rapporti con Organi di Vigilanza e per la gestione delle prescrizioni impartite dagli stessi;
- vigila al fine di garantire la uniforme applicazione ed interpretazione delle norme e disposizioni in materia di prevenzione e protezione sul lavoro in Azienda;
- offre consulenza ed esprime pareri per la sicurezza ai vari dirigenti responsabili delle singole UU.OO.;
- partecipa alle riunioni periodiche riguardanti la prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;
- Partecipa quale componente all'unità di crisi per le emergenze.

Per l'espletamento dei compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione il Responsabile si avvale del personale che sia ad esso direttamente assegnato nonché dei Referenti designati dai Dirigenti Delegati a norma dell'art. 4 comma 2 lettera c) del presente Regolamento o di altro personale delle strutture per la realizzazione di specifici progetti o programmi di attività. In relazione a specifici progetti o linee di attività, il Servizio di Prevenzione e Protezione promuove forme di coordinamento tra le diverse strutture aziendali interessate.

Qualora ciò sia necessario, in relazione a particolari adempimenti di legge per i quali non siano disponibili le professionalità necessarie all'interno dell'A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano, il Servizio di Prevenzione e Protezione si avvale di addetti esterni, in conformità alle determinazioni del Direttore Generale.

Art. 12 Il Medico Competente

Al fine di garantire ed organizzare le attività di Sorveglianza Sanitaria previste dalla normativa vigente, il Direttore Generale nomina il Medico Competente.

Il Medico Competente è il professionista in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali previsti all'art 38 del D.Lgs 81/08; egli collabora con il datore di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 29 comma 1 del citato Decreto, ai fini della valutazione dei rischi.

In particolare il Medico Competente svolge i compiti previsti dall' art 25 ed effettua la sorveglianza sanitaria secondo i disposti dell'art 41 del D. Lgs 81/08:

- collabora attivamente con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale alla valutazione dei rischi, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, alle attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, nonché a tutte le attività previste dal presente Regolamento;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- effettua gli accertamenti sanitari di competenza, nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 41 del D.lgs. 81/2008;
- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica, attenendosi alle modalità previste dall'art. 41 del D. Lgs. 81/2008;
- comunica le informazioni relative agli accertamenti sanitari effettuati ai lavoratori e i risultati anonimi collettivi di detti accertamenti in occasione della riunione di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/2008;
- fornisce le informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- rilascia copia della documentazione sanitaria ai lavoratori che ne facciano richiesta;
- cura la tenuta e l'aggiornamento periodico dei registri di esposizione a specifici fattori di rischio nei casi e secondo le modalità previste dalla legge;
- collabora con il Datore di Lavoro e con i dirigenti interessati, alla predisposizione del

servizio di primo soccorso ai sensi della normativa vigente;

- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;
- pone in essere ogni altro adempimento, di sua competenza, previsto dalla vigente normativa.

Come previsto dal art. 39, co. 6 del D. lgs.vo 81/08, considerata la complessità dell'articolazione aziendale, strutturata in più dipartimenti, nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il Direttore Generale può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

Art. 13 Il Medico Autorizzato

Il Medico autorizzato svolge la sorveglianza medica dei lavoratori esposti, la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite nel D.Lgs. 101/2020.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il medico addetto alla sorveglianza medica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti è tenuto, ai seguenti adempimenti:

- Analisi dei rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa ed alle mansioni ai fini della programmazione di indagini specialistiche e di laboratorio atte a valutare lo stato di salute del lavoratore, anche attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro;
- istituzione, aggiornamento e conservazione dei documenti sanitari personali (DOPS) secondo le normative vigenti. del DOPS viene riportata la valutazione biologica e la trascrizione delle dosi; esso contiene inoltre la formulazione del giudizio di idoneità al lavoro specifico e viene aggiornato in occasione di effettuazione delle visite mediche preventive e periodiche, visite straordinarie a richiesta del lavoratore o del datore di lavoro e visite alla cessazione del rapporto di lavoro, nonché in caso di sorveglianza medica eccezionale per superamento dei valori, allorquando il Medico Autorizzato decide circa l'allontanamento o meno del soggetto dal lavoro e in caso di allontanamento sulla sua riammissione;
- informazione e formazione del lavoratore sul significato delle dosi ricevute e delle introduzioni di radionuclidi, degli esami medici e dei giudizi di idoneità che lo riguardano;
- consegna al medico subentrante dei documenti sanitari personali degli esposti nel caso di cessazione dall'incarico;
- consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza medica sia in condizioni di lavoro normale che in caso di esposizioni accidentali o di emergenza;
- consegna dei documenti sanitari personali del lavoratore all'INAIL entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell'attività comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti;
- comunicazione all'Ispettorato provinciale del lavoro e agli organi del Servizio Sanitario nazionale competenti per territorio i casi di malattia professionale entro tre giorni dal momento in cui ne abbia effettuato la diagnosi;
- effettuazione della sorveglianza medica della radioprotezione, ai soggetti non più esposti, in caso di necessità.

Art. 14 L'Esperto in Radioprotezione

L'esperto in radioprotezione, nominato dal Datore di Lavoro, assicura la sorveglianza fisica per le attività disciplinate dal D. Lgs. 101/2020, ed in particolare, ai sensi dell'art. 79 dello stesso decreto:

- effettua la valutazione di radioprotezione;
- effettua l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di prevenzione;
- effettua la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione, nonché delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione;
- effettua la Sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate;
- assiste, nell'ambito delle proprie competenze, il Datore di Lavoro nell'individuazione e nell'adozione delle azioni da compiere in caso di incidente;
- classifica il personale esposto (definendone l'appartenenza alla categoria A o B), e comunica per iscritto al

- medico autorizzato, almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi di esposizione per i lavoratori di categoria A e con periodicità almeno annuale al medico Competente quelle relative agli altri lavoratori esposti;
- comunica, con apposita relazione scritta al datore di lavoro, l'individuazione e la classificazione delle zone ove sussiste rischio da radiazioni, la classificazione dei lavoratori addetti, con relativa valutazione delle dosi ricevute e impiegate, tutti i provvedimenti di cui ritenga necessaria l'adozione al fine di assicurare la Sorveglianza fisica dei lavoratori esposti, ai sensi dell'art. 131 del D. Lgs 101/2020;
 - provvede, per conto del datore di lavoro, ad istituire e tenere aggiornata tutta la documentazione descritta dall'art. 132 del D. L.gs 101/2020;
 - procede all'esame preventivo e al rilascio del relativo benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica, dei progetti di installazioni che comportino rischi di esposizione, dell'ubicazione delle medesime all'interno dell'AORN, in relazione a tali rischi, nonché delle modifiche alle installazioni che possono implicare rilevanti trasformazioni delle condizioni dell'uso o della tipologia delle sorgenti e ne effettua la prima verifica;
 - dispone ogni altro adempimento previsto dalla vigente normativa;
 - effettua la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse;
 - procede alla valutazione delle dosi e della introduzione di radionuclidi relativamente ai lavoratori esposti;
 - predispone e diffonde le norme di protezione e sicurezza inerenti i rischi di propria competenza;
 - effettua, su richiesta del SPP, corsi di informazione e formazione inerenti alle radiazioni ionizzanti;
 - gestisce, attraverso il servizio di fisica sanitaria (e in AORN direttamente per assenza di quest'ultimo) l'archivio delle apparecchiature radiologiche;
 - redige documentazione inerente all'acquisto di apparecchiature radiologiche da inviare agli organi competenti in modo preventivo;
 - programma ed effettua i controlli di qualità tecnica e di sicurezza radiologica sulle apparecchiature che utilizzano radiazioni ionizzanti.

Art. 15 L'Esperto Responsabile della Sicurezza RMN

L'Esperto responsabile della sicurezza del sito RM è la figura preposta per tutti gli aspetti legati alle problematiche di prevenzione e protezione correlate al funzionamento dell'apparecchiatura e degli impianti ad essa asserviti.

La sua figura è indispensabile alla predisposizione ed alla conservazione del sito RM in condizioni di sicurezza ed ha il compito di rilasciare il benestare tecnico all'utilizzo della Risonanza.

Le attribuzioni dell'esperto, sono riepilogate come di seguito:

- validazione del progetto esecutivo e in particolare della planimetria del sito RM;
- controllo dei collaudi effettuati dalla ditta incaricata dell'installazione delle apparecchiature e loro validazione;
- verifica della corretta esecuzione del progetto ad installazione avvenuta;
- valutazione dei possibili incidenti all'interno del sito RM;
- stesura delle regole da seguire nei casi di emergenza nel sito;
- verifica periodica del perdurare delle caratteristiche tecniche dell'impianto;
- stesura e garanzia del rispetto delle norme interne di sicurezza e dell'esecuzione dei controlli di qualità per gli aspetti di competenza;
- sorveglianza fisica dell'ambiente;
- segnalazione al DL degli incidenti di tipo tecnico

Art. 16 Procedure

La complessità della struttura dell'A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano e le continue trasformazioni cui essa va incontro, sul piano degli immobili, degli impianti, delle attrezzature di lavoro, delle dotazioni organiche, degli eventi, rendono necessario poter governare quei punti critici che possono avere rilevanza nell'insorgenza di nuovi rischi o nella variazione dell'entità della esposizione (ad esempio: nuovi appalti, progettazione di nuovi luoghi di lavoro ed adeguamento di quelli esistenti, nuovi acquisti di attrezzature, beni sostanze e DPI, manutenzioni di impianti e attrezzature etc) attraverso un sistema di gestione della prevenzione e sicurezza fondato sulla collaborazione di responsabilità funzionali diverse, codificata all'interno di procedure che definiscono per ogni attività (cosa), le responsabilità (chi) e le relative modalità di attuazione (come, dove e quando).

Le procedure che possano incidere direttamente o indirettamente sul mantenimento dei livelli di sicurezza del lavoro sono definite in appositi protocolli operativi predisposti dai Dirigenti Delegati in collaborazione con i Dirigenti Responsabili e con il Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione svolge funzioni di promozione e coordinamento di gruppi di lavoro per la definizione di procedure che coinvolgono più strutture e funzioni aziendali.

Le procedure di cui al presente articolo sono soggette a revisione e sono comunque aggiornate in caso di significative modificazioni dei processi di lavoro.

Art. 17 Delega ed emettere provvedimenti di spesa

I Datoti di lavoro delegati, al fine dell'attuazione di eventuali interventi di carattere urgente per far fronte agli obblighi di prevenzione scaturenti dalla delega di funzioni da parte del Direttore Generale nelle singole aree di competenza, secondo le previsioni del presente Regolamento, sono autorizzati ad emettere provvedimenti di spesa nei limiti dell'importo assegnato con apposito budget.

In particolare ai direttori di Dipartimento e al Direttore OPSOS, quali datoti di lavoro delegati, viene assegnato il budget annuale di € 50.000 (Cinquantamila/00), al Direttore UOC Ingegneria Ospedaliera viene assegnato, per la specifica funzione e ambito di interesse, il budget annuale di € 200.000 (Duecentomila/00).

L'assunzione di impegni di spesa da parte del datore di lavoro delegato è svolta secondo le modalità disposte dal regolamento di Amministrazione e Contabilità aziendale (art. 27 e successivi), coinvolgendo il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e avvalendosi della collaborazione e/o per il tramite dei vari referenti delle strutture aziendali competenti, a seconda della tipologia di acquisto che contribuiranno all'istruttoria per consentire il provvedimento finale di spesa.

Il provvedimento con cui il datore di lavoro delegato esercita il potere di spesa è dato dalla Determinazione Dirigenziale che, nei limiti del budget pro-capite, riporterà la tipologia dell'intervento, il relativo costo da imputare agli appositi conti economici/patrimoniali del bilancio di competenza a cura della UOC Gestione Economica Finanziaria, cui il provvedimento deve essere trasmesso anche per il mandato di pagamento.

Eventuali interventi di più ampia rilevanza, concordati con il Servizio di Prevenzione e Protezione e per i quali la normativa vigente preveda l'espletamento procedure di acquisto complesse, vanno richiesti direttamente alle competenti strutture tecnico-amministrative dell'Azienda.



Art. 18 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito di adozione di apposito atto deliberativo del Direzione Generale.

Entro 30 giorni dalla sua emanazione, ogni Dirigente deve provvedere, per la propria U.O., alla predisposizione dell'organigramma nominale con la individuazione della figura di Preposto

Art. 19 Norma finale

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia. con particolare riferimento al D. Lgs. 81/08 nonché alla norma di buona tecnica in uso.

DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/4/2008 e s.m.i. e in attuazione dell'art 3 del Regolamento di organizzazione e gestione del sistema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nell'A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano

Il sottoscritto Gaetano Gubitosa, Direttore Generale dell'A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano con sede in Caserta, nonché Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 2 lett. b) del Decreto Legislativo n. 81 del 9/4/2008 "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro",

Considerato che

- con deliberazione n. _____ del _____ è stato adottato il "Regolamento di organizzazione e gestione del sistema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nell'A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano" (di seguito denominato Regolamento) già trasmesso ai Direttori di Dipartimento, al Direttore OPSOS e al Direttore U.O.C. Ingegneria Ospedaliera dell'Azienda e comunque scaricabile dal 1° Albo Pretorio on line unitamente alla delibera;
- le funzioni indicate in detto Regolamento possono essere oggetto di delega in quanto non espressamente riservate al Direttore Generale (art 2);
- ai sensi dell'art 4 del citato Regolamento aziendale, è compito del Dirigente Delegato individuare, con atto scritto, uno o più Dirigenti Responsabili cui attribuire gli adempimenti elencati all'art 5 commi 1, 2 e 3 del citato Regolamento, e che, qualora ciò non avvenga, detti adempimenti restano in capo al Dirigente Delegato; analogamente, essendo compito del Dirigente Responsabile individuare con atto scritto il Preposto per l'attribuzione degli adempimenti di cui all'art 6 del citato Regolamento aziendale, che, qualora ciò non avvenga, detti adempimenti restano in capo al Dirigente Responsabile (o al Dirigente Delegato, qualora la mancata individuazione del Preposto sia riconducibile alla mancata individuazione del Dirigente Responsabile);

Rilevato che

- il Dott. _____ possiede tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti in quanto Direttore del _____ ed ha requisito la necessaria formazione;
- può avvalersi, in qualità di Dirigente Delegato, dell'attività del R.S.P.P., del Medico Competente del Medico Autorizzato e dell'Esperto in Radioprotezione;
- gli viene garantita completa autonomia nell'organizzazione, gestione e controllo delle funzioni delegate;
- gli viene assegnato un budget annuo di euro _____, al fine di fronteggiare interventi urgenti e improcrastinabili strettamente necessari a evitare danni e/o infortuni, il cui utilizzo può essere realizzato avvalendosi della collaborazione delle articolazioni aziendali deputate alle funzioni tecnico-gestionali di acquisizione di beni e servizi. Resta fermo che tutti gli eventuali interventi di più ampia rilevanza e per i quali la normativa vigente prevede l'espletamento di particolari procedure amministrative, vanno richiesti alle competenti strutture tecnico- amministrative dell'Azienda come previsto dal Regolamento aziendale;

Accertato che

- il Dott. _____, preso atto dei contenuti di questo atto, accetta di svolgere la funzione di Dirigente Delegato nell'ambito del Dipartimento da lui diretto;
- ai sensi degli artt.16 e 18 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/4/2008 ed in applicazione del Regolamento aziendale di organizzazione e gestione del sistema di tutela della salute e della Sicurezza sul lavoro in materia di prevenzione e sicurezza approvato con deliberazione n. _____ del _____



CON IL PRESENTE ATTO
IL DIRETTORE GENERALE
DELEGA

Il Dott. _____ allo svolgimento, nell'ambito del Dipartimento diretto dal medesimo. di tutte le funzioni che non sono espressamente riservate al Direttore Generale a norma dell'art 2 del Regolamento. in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81 del 9/4/2008 nonché da ogni altra vigente disposizione normativa e regolamentare in materia di prevenzione. igiene e sicurezza sul lavoro e che sono più dettagliatamente elencate in particolare nell'articolo 3, articolo 4, articolo 5 commi 1, 2 e 3 e articolo 6 del sopra richiamato Regolamento di organizzazione aziendale in materia di prevenzione e sicurezza che si intende qui integralmente riportato e di cui il delegato ne dichiara la sua presa visione e accettazione

**Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa**

Il sottoscritto Dott. _____, dopo aver preso visione del contenuto del Regolamento di organizzazione e gestione del sistema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nell'A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano adottato con deliberazione n. _____ del _____ e segnatamente degli articoli 3,4,5, 16 e 17 (che qui si intendono riportati trascritti e condivisi), accetta la presente delega di responsabilità in materia di sicurezza e salute in ambiente di lavoro impegnandosi ad esercitare le funzioni delegate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Firma per accettazione _____

Caserta, li _____

Alla U.O.C. _____

Dott. _____

U.O.C. _____

Dott. _____

U.O.S.D. _____

Dott. _____

e p.c. Al Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Al Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione
Dott.ssa Margherita Agresti

Al Medico Competente

Al Medico Autorizzato
Dott. Andrea Stanga

Al Esperto Qualificato
Dott. Fabrizio Cammarota

Loro Sedi

Oggetto: Regolamento aziendale di organizzazione e gestione del sistema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Individuazione "Dirigenti Responsabili" e "Referenti".

Con Deliberazione n. _____ del _____ è stato approvato il Regolamento aziendale di organizzazione e gestione del sistema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81. Il Regolamento, disponibile on line sul portale Aziendale, tenuto conto della complessità organizzativa dell'Azienda Ospedaliera, ha previsto che "il Dirigente Delegato" individua, all'interno del Dipartimento, uno o più "Dirigenti Responsabili" per l'attuazione degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro e per i quali si rimanda agli artt. 1 e 5 del citato Regolamento, nonché uno o più "Referenti" con il compito di mantenere i rapporti e collaborare con il Servizio di Prevenzione e Protezione.

Con Deliberazione n. ____ del _____ è stata confermata l'individuazione dei Direttori di Dipartimento, del direttore UOC OPSOS e del Direttore U.O.C. Ingegneria Ospedaliera quali "Dirigenti delegati" ed è stato assegnato a ciascuno un budget annuo per consentire interventi urgenti e improcrastinabili di sicurezza. Ciò premesso, con la presente si individuano "Dirigenti Responsabili" il Dott. _____ per la U.O.C. _____, il Dott. _____, per la U.O.C. _____.

I "Dirigenti Responsabili" provvederanno, a loro volta, ad individuare, nell'ambito delle rispettive strutture, i preposti e gli addetti all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, richiedendo la loro collaborazione per le attività di tutela della salute dei lavoratori.

I "Dirigenti Responsabili" avranno cura di segnalare allo scrivente e per conoscenza al Servizio di Prevenzione e Protezione, gli eventuali interventi urgenti ed indifferibili necessari per l'eliminazione e/o mitigamento dei rischi negli ambienti di lavoro, per l'igiene e la sicurezza dei dipendenti loro assegnati.

Le SS.LL. sono, altresì, indicate "Referenti" del Dipartimento _____



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

per i rapporti e la necessaria collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, anche per la definizione dei protocolli operativi ai quali deve attenersi il personale nell'espletamento dei compiti assegnati.

Il Dirigente Delegato
Direttore Dipartimento _____
Dott. _____

Per accettazione
Direttore U.O.C. _____
Dott. _____

(Responsabile UOSD _____
Dott. _____)